

Prodotto di investimento assicurativo a vita intera a premio unico con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Valore Target Private

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 29 marzo 2021 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto della Società è pari a 701.498.150 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 643.871.793 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 265,8% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 956.403 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - pari a 359.817 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 161.917 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni Principali:

VALORE TARGET PRIVATE (Tar. ITA439AP) è un prodotto di investimento assicurativo a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento della Gestione Separata "Obiettivo Capitale" (Regolamento reperibile all'indirizzo www.italiana.it).

- Prestazione **in caso di vita**: in caso di vita dell'assicurato, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e su richiesta del Contraente, è previsto il riscatto totale o parziale. In ogni caso è previsto che, ad ogni ricorrenza quinquennale del contratto e fino alla ricorrenza annuale successiva, il valore di riscatto non possa comunque essere inferiore al capitale iniziale relativo al premio unico, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
- Prestazioni **in caso di decesso**: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato al momento dell'evento riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali e rivalutato fino alla data del decesso. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono motivi di esclusione delle garanzie previste dal prodotto



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti di copertura



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione.
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: La Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, riguardanti la residenza del Contraente od il trasferimento di questa presso un altro Stato, da cui consegue l'obbligo di pagamento di ulteriori importi secondo la normativa dello Stato di nuova residenza, possono comportare la riduzione dell'importo delle prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il contratto è a premio unico. Il premio lordo minimo è 300.000,00 euro. Il premio lordo massimo è 2.500.000,00 euro; tale limite è da intendersi valido per ogni Contraente e per anno solare.</p> <p>Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.</p> <p>Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Compagnia con: <ul style="list-style-type: none"> o bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario Codice IT57G031380100000012611406, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale: <p>Codice fiscale o Partita iva del Contraente + Numero di Proposta</p> o assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità. • con addebito in conto corrente intestato al Contraente presso la Banca (ove previsto) <p>Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata OBIETTIVO CAPITALE, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 5.000.000,00 euro su contratti collegati alla gestione separata OBIETTIVO CAPITALE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.</p>
Rimborso	Oltre la facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di applicare sconti diminuendo il caricamento sul premio e/o la commissione di gestione annua.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa corrisponde alla vita dell'Assicurato.
Sospensione	Il Contraente non ha la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato al netto delle spese di emissione.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della

	comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico. Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi.

 Sono previsti riscatti o riduzioni?	RISCATTO <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
	RIDUZIONE <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Valori di riscatto e riduzione	<p>Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.</p> <p>Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutatosi sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro rata temporis" il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.</p> <p>Il riscatto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto; - parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. <p>Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quinta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento decrescente in funzione del numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.</p> <p>È possibile effettuare al massimo 2 riscatti parziali per anno.</p> <p>È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 50.000,00 euro.</p> <p>Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore per un capitale residuo inferiore a 150.000,00 euro.</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata OBIETTIVO CAPITALE, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo superiore a 5.500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata OBIETTIVO CAPITALE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.</p>
Richieste di informazioni	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via traiano, 18 – 20149 Milano</p> <p>Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) – fax: 02 39717001</p> <p>E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche in possesso di un capitale elevato con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione del proprio capitale e alla ricerca di un incremento dello stesso nel medio lungo periodo.</p>

 Quali costi devo sostenere?														
<p>Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.</p> <p>In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del Contraente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi di emissione: 100€ trattenuti sul premio versato alla sottoscrizione. - costi di caricamento sul premio netto: 0,50% (per premio netto si intende il premio versato al netto del caricamento per spese di emissione.) - commissione di gestione annua: 1,20% - costi di intermediazione: La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio è pari al 19,19%. - costi di riscatto: sono previste penali di riscatto in funzione degli anni trascorsi dalla decorrenza di polizza: 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Penalità di riscatto</th> </tr> <tr> <th>Anni trascorsi</th> <th>% di penalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>5 e oltre</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Penalità di riscatto		Anni trascorsi	% di penalità	1	3,00%	2	2,00%	3	1,00%	4	0,50%	5 e oltre	0,00%
Penalità di riscatto														
Anni trascorsi	% di penalità													
1	3,00%													
2	2,00%													
3	1,00%													
4	0,50%													
5 e oltre	0,00%													



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Garanzia di rendimento minimo in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento almeno del capitale iniziale (premio versato al netto dei caricamenti) relativo al premio unico, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Garanzia di rendimento minimo in caso di riscatto: in caso di riscatto parziale o totale è previsto che, ad ogni ricorrenza quinquennale del contratto e fino alla ricorrenza annuale successiva, il valore di riscatto non possa comunque essere inferiore al capitale iniziale relativo al premio unico riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Ad ogni ricorrenza anniversaria, il rendimento annuo attribuito al contratto è pari al rendimento certificato della gestione separata "Obiettivo Capitale" diminuito di una commissione di gestione annua massima pari all'**1,20%**.

La rivalutazione a ciascuna ricorrenza anniversaria si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, per il rendimento annuo attribuito.

Prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità. Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
----------------------------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
-------------------------------	---

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</i> <p>Mediazione per la conciliazione delle controversie: in caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.</p>
--	---

REGIME FISCALE

Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.

Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta.

Regime fiscale delle prestazioni: Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.

Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

Normativa FATCA e CRS: la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense.

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

Trattamento fiscale applicabile al contratto

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.